

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

**comunicazioni, osservazioni,
controdeduzioni e contraddittorio**

in materia di

**URBANISTICA ED EDILIZIA
DEMANIO E PATRIMONIO PUBBLICO
ESPROPRIAZIONE PER P.U.**

raccolta di giurisprudenza 2009-2017

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

**comunicazioni, osservazioni,
controdeduzioni e contraddittorio**

in materia di

**URBANISTICA ED EDILIZIA
DEMANIO E PATRIMONIO PUBBLICO
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ**

raccolta di giurisprudenza 2009-2017

Abstract: la presente opera è una raccolta, organizzata in una tassonomia tematica, di sintesi giurisprudenziali in materia di **CONTRADDITTORIO E PARTECIPAZIONE DEGLI INTERESSATI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO** nell'ambito del governo del territorio (urbanistica ed edilizia, espropriazione per pubblica utilità, demanio e patrimonio pubblico), elaborate dalla redazione delle riviste giuridiche *Esproprio*.it, *Urbium*.it, *Patrimoniopubblico*.it, tratte da pronunce recensite dalle medesime riviste appartenenti agli anni dal 2009 al 2017. Alle sintesi seguono gli estratti pertinenti delle pronunce a cui si riferiscono.

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le massime siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili. Con riguardo a ciò, l'editore e il curatore si esimono da ogni responsabilità, invitando l'utente a verificare in ogni caso la massima di interesse con il contenuto della relativa sentenza.

Copyright © 2018 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. Le massime/sintesi, quando costituiscono una rielaborazione delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle massime costituisce parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito. Sono consentite esclusivamente citazioni a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dalla menzione della fonte. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa ad esclusivo uso personale dell'utilizzatore, e comunque mai a scopo commerciale. Licenza d'uso: **il presente prodotto può essere utilizzato esclusivamente dalla persona fisica acquirente o da un singolo destinatario in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica. Ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque, totale o parziale, è vietata senza il consenso scritto dell'editore.**

Edizione: gennaio 2018 - collana: OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA, a cura di Paolo Loro, direttore del network giuridico e professionale www.territorio.it - materia: governo del territorio - tipologia: repertori - formato: digitale, pdf - dimensione: A4 - ISBN: 978-88-6907-234-5 - codice: JREI41 - nic: 302 - Editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 RDC 15200/2007 DUNS 339162698 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova - www.exeo.it - info@exeo.it.

SOMMARIO

[CONTRADDITTORIO, GIUSTO PROCEDIMENTO](#)

[ACCESSO AI FONDI](#)

[ACCORDO DI PROGRAMMA](#)

[ACQUISIZIONE AREE --> DECRETO DI ESPROPRIO](#)

[ACQUISIZIONE AREE --> DECRETO DI ESPROPRIO --> ART. 22 DPR 327/2001](#)

[ACQUISIZIONE AREE --> DECRETO DI ESPROPRIO --> RETTIFICA](#)

[ACQUISIZIONE COATTIVA SANANTE](#)

[ACQUISIZIONE COATTIVA SANANTE --> ART. 31 LP TRENTO 6/93](#)

[ACQUISIZIONE COATTIVA SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001](#)

[ACQUISIZIONE COATTIVA SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> IN ALTERNATIVA ALLA RESTITUZIONE](#)

[ACQUISIZIONE COATTIVA SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001](#)

[ACQUISIZIONE COATTIVA SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> NECESSARIO](#)

[ACQUISIZIONE COATTIVA SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> NON NECESSARIO](#)

[ACQUISIZIONE COATTIVA SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> OSSERVAZIONI --> TERMINE PER LA FORMULAZIONE](#)

[ACQUISTO DI IMMOBILI](#)

[ALLOGGI E.R.P.](#)

[ANNULLAMENTO NULLA OSTA PAESAGGISTICO](#)

[ART. 10 BIS L. 241/90](#)

[ART. 10 BIS L. 241/90 --> RIGETTO ISTANZA DI RIQUALIFICAZIONE](#)

[ART. 21 OCTIES L. 241/90](#)

[ART. 21 OCTIES L. 241/90 --> ASSENZA DI ALTERNATIVE](#)

[ART. 21 OCTIES L. 241/90 --> COMPETENZA](#)

[ART. 21 OCTIES L. 241/90 --> DEGRADAZIONE DEL VIZIO](#)

[ART. 21 OCTIES L. 241/90 --> EVIDENZA PUBBLICA](#)

[ART. 21 OCTIES L. 241/90 --> FINALITÀ](#)

[ART. 21 OCTIES L. 241/90 --> FORMA](#)

[ART. 21 OCTIES L. 241/90 --> INDICAZIONE OSSERVAZIONI](#)

[ART. 21 OCTIES L. 241/90 --> NATURA PROCESSUALE O SOSTANZIALE](#)

[ART. 21 OCTIES L. 241/90 --> NATURA VINCOLATA DELL'OPERA](#)

[ART. 21 OCTIES L. 241/90 --> NEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO](#)

[ART. 21 OCTIES L. 241/90 --> NEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO --> ACQUISIZIONE SANANTE](#)

[ART. 21 OCTIES L. 241/90 --> NEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO --> APPOSIZIONE E REITERA VINCOLO](#)

[ART. 21 OCTIES L. 241/90 --> NEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO --> APPOSIZIONE E REITERA VINCOLO --> VINCOLO ARCHEOLOGICO](#)

[ART. 21 OCTIES L. 241/90 --> NEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO --> DICHIARAZIONE DI PU](#)

[ART. 21 OCTIES L. 241/90 --> NEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO --> DICHIARAZIONE DI PU --> ART. 19 DPR 327/2001](#)

[ART. 21 OCTIES L. 241/90 --> NEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO --> DICHIARAZIONE DI PU --> PROROGA](#)

[ART. 21 OCTIES L. 241/90 --> NEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO --> INDENNITÀ](#)

[ART. 21 OCTIES L. 241/90 --> NEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO --> INFRASTRUTTURE LINEARI ENERGETICHE](#)

[ART. 21 OCTIES L. 241/90 --> NEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO --> LOCALIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELL'OPERA](#)

[ART. 21 OCTIES L. 241/90 --> NEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO --> OCCUPAZIONE D'URGENZA](#)

[ART. 21 OCTIES L. 241/90 --> NEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO --> OCCUPAZIONE](#)

[D'URGENZA --> AVVISO](#)

[ART. 21 OCTIES L. 241/90 --> NELL'ANNULLAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA](#)

[ART. 21 OCTIES L. 241/90 --> NELL'AUTOTUTELA DEMANIALE](#)

[ART. 21 OCTIES L. 241/90 --> NELL'AUTOTUTELA DEMANIALE --> BENE ESPROPRIATO](#)

[ART. 21 OCTIES L. 241/90 --> NELLA CONFERENZA DI SERVIZI](#)

[ART. 21 OCTIES L. 241/90 --> NELLA DECADENZA DALLA CONCESSIONE DEMANIALE](#)

[ART. 21 OCTIES L. 241/90 --> NELLA DECLARATORIA DI INAGIBILITÀ](#)

[ART. 21 OCTIES L. 241/90 --> NELLA REPRESSIONE DI ABUSI EDILIZI](#)

[ART. 21 OCTIES L. 241/90 --> ONERE DELLA PROVA](#)

[ART. 21 OCTIES L. 241/90 --> ONERI DI URBANIZZAZIONE](#)

[ART. 21 OCTIES L. 241/90 --> PIANI URBANISTICI --> PIANI ATTUATIVI --> PROGRAMMA COSTRUTTIVO ART. 51 L. 865/71](#)

[ART. 21 OCTIES L. 241/90 --> PRINCIPIO DEL RAGGIUNGIMENTO DEL RISULTATO](#)

[ART. 21 OCTIES L. 241/90 --> PROROGA DEI TERMINI](#)

[ART. 21 OCTIES L. 241/90 --> RETROATTIVO](#)

[ART. 21 OCTIES L. 241/90 --> TITOLO EDILIZIO](#)

[ART. 21 OCTIES L. 241/90 --> VALUTAZIONI DI MERITO DEL GIUDICE](#)

[ART. 6 LEGGE 212/2000](#)

[ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P.](#)

[ATTI GENERALI E NORMATIVI](#)

[ATTI GENERALI E NORMATIVI --> IMPIANTI PUBBLICITARI](#)

[ATTI GENERALI E NORMATIVI --> PIANI DI VENDITA DI IMMOBILI PUBBLICI](#)

[ATTI GENERALI E NORMATIVI --> PIANIFICAZIONE DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA](#)

[ATTI GENERALI E NORMATIVI --> REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA](#)

[ATTI NON AUTORITATIVI](#)

[ATTI VINCOLATI](#)

[ATTIVITÀ ESTRATTIVA](#)

[AUTOTUTELA](#)

[AUTOTUTELA DEMANIALE](#)

[CIRCOLAZIONE STRADALE](#)

[CLASSIFICAZIONE STRADE](#)

[COMPETENZA](#)

[COMUNICAZIONI PERSONALI E IMPERSONALI](#)

[COMUNICAZIONI PERSONALI E IMPERSONALI --> ALBO PRETORIO](#)

[COMUNICAZIONI PERSONALI E IMPERSONALI --> BUR](#)

[COMUNICAZIONI PERSONALI E IMPERSONALI --> BUR --> COSA PUBBLICARE](#)

[COMUNICAZIONI PERSONALI E IMPERSONALI --> COMPETENZA](#)

[COMUNICAZIONI PERSONALI E IMPERSONALI --> CONDIZIONI](#)

[COMUNICAZIONI PERSONALI E IMPERSONALI --> CONTENUTO](#)

[COMUNICAZIONI PERSONALI E IMPERSONALI --> CONTENUTO --> INDICAZIONE DESTINATARI](#)

[COMUNICAZIONI PERSONALI E IMPERSONALI --> CONTENUTO --> INDICAZIONE PARTICELLE](#)

[COMUNICAZIONI PERSONALI E IMPERSONALI --> CONTENUTO --> INDICAZIONE SUPERFICIE](#)

[COMUNICAZIONI PERSONALI E IMPERSONALI --> ESIGENZE DI CELERITÀ](#)

[COMUNICAZIONI PERSONALI E IMPERSONALI --> ESITO FINALE](#)

[COMUNICAZIONI PERSONALI E IMPERSONALI --> IDONEITÀ A CONSENTIRE IL
CONTRADDITTORIO](#)

[COMUNICAZIONI PERSONALI E IMPERSONALI --> IMPOSSIBILITÀ O GRAVOSITÀ](#)

[COMUNICAZIONI PERSONALI E IMPERSONALI --> INDIRIZZO ERRONEO](#)

[COMUNICAZIONI PERSONALI E IMPERSONALI --> MOTIVAZIONE COMUNICAZIONI IMPERSONALI](#)

[COMUNICAZIONI PERSONALI E IMPERSONALI --> NATURA RECETTIZIA](#)

[COMUNICAZIONI PERSONALI E IMPERSONALI --> NUMERO DITTE](#)

[COMUNICAZIONI PERSONALI E IMPERSONALI --> PROCEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE](#)

[COMUNICAZIONI PERSONALI E IMPERSONALI --> QUOTIDIANI](#)

[COMUNICAZIONI PERSONALI E IMPERSONALI --> QUOTIDIANI --> COSA PUBBLICARE](#)

[COMUNICAZIONI PERSONALI E IMPERSONALI --> REITERAZIONE](#)

[COMUNICAZIONI PERSONALI E IMPERSONALI --> SITI INFORMATICI](#)

[CONCESSIONE DEMANIALE](#)

[CONCESSIONE DEMANIALE --> AFFIDAMENTO](#)

[CONCESSIONE DEMANIALE --> CANONI](#)

[CONCESSIONE DEMANIALE --> DECADENZA](#)

[CONCESSIONE DEMANIALE --> REVOCA](#)

[CONCESSIONE DI SCAVI ARCHEOLOGICI](#)

[CONFERENZA DI SERVIZI](#)

[CONFERENZA DI SERVIZI --> IMPIANTI ENERGETICI DA FONTI RINNOVABILI](#)

[CONFERMA](#)

[DECADENZA DEL TITOLO EDILIZIO](#)

[DECRETO DI ESPROPRIO](#)

[DESTINATARI DELLA COMUNICAZIONE](#)

[DESTINATARI DELLA COMUNICAZIONE --> ACQUIRENTI](#)

[DESTINATARI DELLA COMUNICAZIONE --> ACQUIRENTI --> ACQUIRENTI PATTO RISERVATO DOMINIO](#)

[DESTINATARI DELLA COMUNICAZIONE --> CONCESSIONARIO DI SUOLO PUBBLICO](#)

[DESTINATARI DELLA COMUNICAZIONE --> CONIUGE](#)

[DESTINATARI DELLA COMUNICAZIONE --> DETENTORI NON TITOLATI](#)

[DESTINATARI DELLA COMUNICAZIONE --> ENTI PUBBLICI](#)

[DESTINATARI DELLA COMUNICAZIONE --> EREDI](#)

[DESTINATARI DELLA COMUNICAZIONE --> PROPRIETARI CATASTALI](#)

[DESTINATARI DELLA COMUNICAZIONE --> PROPRIETARI CATASTALI --> COMPROPRIETARI](#)

[DESTINATARI DELLA COMUNICAZIONE --> PROPRIETARI CATASTALI --> ERRORI CATASTALI](#)

[DESTINATARI DELLA COMUNICAZIONE --> PROPRIETARI CATASTALI --> NOTIZIA PROPRIETARIO EFFETTIVO](#)

[DESTINATARI DELLA COMUNICAZIONE --> PROPRIETARI NON ESPROPRIATI](#)

[DESTINATARI DELLA COMUNICAZIONE --> PROPRIETARIO FRONTISTA](#)

[DESTINATARI DELLA COMUNICAZIONE --> RINNOVAZIONE DEL PROCEDIMENTO](#)

[DESTINATARI DELLA COMUNICAZIONE --> SUBENTRANTE](#)

[DESTINATARI DELLA COMUNICAZIONE --> TERZI NON ESPROPRIATI](#)

[DESTINATARI DELLA COMUNICAZIONE --> TITOLARI DIRITTI](#)

[DESTINATARI DELLA COMUNICAZIONE --> TITOLARI DIRITTI --> LIVELLARIO](#)

[DINIEGO DI SANATORIA](#)

[DISMISSIONE BENI PUBBLICI](#)

[ECONOMICITÀ](#)

[EFFETTIVITÀ](#)

[EFFETTIVITÀ --> ACCESSO AGLI ATTI](#)

[EFFETTIVITÀ --> ASSENZA DI ALTERNATIVE](#)

[EFFETTIVITÀ --> CONOSCENZA ACQUISITA ALIUNDE](#)

[EFFETTIVITÀ --> GIUSTO PROCEDIMENTO SOSTANZIALE](#)

[EFFETTIVITÀ --> INCONTRI E SOPRALLUOGHI](#)

[EFFETTIVITÀ --> INTERESSATO INTERVENUTO SENZA AVVISO](#)

[EFFETTIVITÀ --> IRRILEVANZA NOMEN IURIS](#)

[EFFETTIVITÀ --> OSSERVAZIONI COMUNQUE EFFETTUATE](#)

[EFFETTIVITÀ --> SE C'È STATO PRECEDENTE CONTRADDITTORIO](#)

[EFFETTIVITÀ --> UTILITÀ SOSTANZIALE](#)

[EFFETTIVITÀ --> UTILITÀ SOSTANZIALE --> ONERE DELLA PROVA](#)

[ESECUZIONE DEL GIUDICATO](#)

[FINALITÀ](#)

[INDENNITÀ](#)

[INDENNITÀ --> ART. 17 DPR 327/2001](#)

[INDENNITÀ --> ART. 17 DPR 327/2001 --> CONTENUTO](#)

[INDENNITÀ --> ART. 17 DPR 327/2001 --> OMISSIONE](#)

[INDENNITÀ --> ART. 20.1 DPR 327/2001](#)

[INDENNITÀ --> ART. 20.1 DPR 327/2001 --> ART. 20.2 DPR 327/2001](#)

[INDENNITÀ --> ART. 22 DPR 327/2001](#)

[INFORMATIVA ANTIMAFIA](#)

[INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO](#)

[INTESA STATO-REGIONE](#)

[LIMITAZIONE DEL TRAFFICO STRADALE](#)

[MODIFICA PIANO PARTICELLARE](#)

[NELLE DIVERSE FASI](#)

[NELLE DIVERSE FASI --> UNICO AVVISO](#)

[NON TASSATIVITÀ](#)

[OCCUPAZIONE --> ART. 10 L. 865](#)

[OCCUPAZIONE --> ART. 22 BIS DPR 327/2001](#)

[OCCUPAZIONE --> DIPENDENTE DAL CONTRADDITTORIO ANTE P.U.](#)

[OCCUPAZIONE --> NECESSARIO](#)

[OCCUPAZIONE --> NON NECESSARIO](#)

[OCCUPAZIONE --> PROROGA](#)

[OCCUPAZIONE --> TEMPORANEA NON PREORDINATA ALL'ESPROPRIO](#)

[OCCUPAZIONI PARTICOLARI --> ARCHEOLOGICI E CULTURALI, BENI](#)

[OMISSIONE](#)

[ONERI E CONTRIBUTI CONCESSORI](#)

[OPERE DI URBANIZZAZIONE](#)

[OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA](#)

[OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> EMERGENZA AMBIENTALE](#)

[OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI](#)

[OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> GASDOTTO](#)

[OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE](#)

[OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> IMPIANTO STOCCAGGIO RIFIUTI](#)

[OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> INFRASTRUTTURE LINEARI ENERGETICHE](#)

[OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> OPERE STRATEGICHE](#)

[ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI](#)

[ORDINE DI CESSAZIONE DELLE INTERFERENZE](#)

[OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI](#)

[OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI --> CONTRODEDUZIONI](#)

[OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI --> CONTRODEDUZIONI --> ANALITICITÀ](#)

[OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI --> CONTRODEDUZIONI --> COMPETENZA](#)

[OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI --> CONTRODEDUZIONI --> CONGRUITÀ](#)

[OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI --> CONTRODEDUZIONI --> CONGRUITÀ --> VINCOLO ESPROPRIATIVO](#)

[OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI --> CONTRODEDUZIONI --> MOMENTO](#)

[OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI --> CONTRODEDUZIONI --> MOTIVAZIONE](#)

[OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI --> CONTRODEDUZIONI --> NECESSITÀ](#)

[OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI --> CONTRODEDUZIONI --> SINDACABILITÀ](#)

[OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI --> OSSERVAZIONI](#)

[OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI --> OSSERVAZIONI --> ACCOGLIMENTO](#)

[OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI --> OSSERVAZIONI --> ALLA LOCALIZZAZIONE DELL'OPERA](#)

[OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI --> OSSERVAZIONI --> ALLE SCELTE URBANISTICHE](#)

[OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI --> OSSERVAZIONI --> ATTI ESECUTIVI](#)

[OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI --> OSSERVAZIONI --> CIRCOLAZIONE STRADALE](#)

[OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI --> OSSERVAZIONI --> FUNZIONE](#)

[OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI --> OSSERVAZIONI --> MANCATA PRESENTAZIONE](#)

[OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI --> OSSERVAZIONI --> MODALITÀ DI PRESENTAZIONE](#)

[OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI --> OSSERVAZIONI --> NATURA](#)

[OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI --> OSSERVAZIONI --> PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA](#)

[OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI --> OSSERVAZIONI --> SOGGETTI LEGITTIMATI](#)

[OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI --> OSSERVAZIONI --> SOLUZIONI PROGETTUALI ALTERNATIVE](#)

[OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI --> OSSERVAZIONI --> TEMPISTICA](#)

[OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI --> OSSERVAZIONI --> TEMPISTICA --> RIMESSIONE IN TERMINI](#)

[OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI --> OSSERVAZIONI --> VINCOLO INDIRETTO](#)

[PIANI URBANISTICI E VARIANTI URBANISTICHE](#)

[PIANI URBANISTICI E VARIANTI URBANISTICHE --> PIANI ATTUATIVI](#)

[PIANI URBANISTICI E VARIANTI URBANISTICHE --> PIANI ATTUATIVI --> PEEP](#)

[PIANI URBANISTICI E VARIANTI URBANISTICHE --> PIANI ATTUATIVI --> PEEP --> ASSEGNAZIONE AREE](#)

[PIANI URBANISTICI E VARIANTI URBANISTICHE --> PIANI ATTUATIVI --> PEEP --> RICHIESTA DI CONGUAGLIO](#)

[PIANI URBANISTICI E VARIANTI URBANISTICHE --> PIANI ATTUATIVI --> PIANI DI RECUPERO](#)

[PIANI URBANISTICI E VARIANTI URBANISTICHE --> PIANI ATTUATIVI --> PIANO PARTICOLAREGGIATO](#)

[PIANI URBANISTICI E VARIANTI URBANISTICHE --> PIANI ATTUATIVI --> PIP](#)

[PIANI URBANISTICI E VARIANTI URBANISTICHE --> PIANI ATTUATIVI --> PIP --> ASSEGNAZIONE AREE](#)

[PIANI URBANISTICI E VARIANTI URBANISTICHE --> PIANI ATTUATIVI --> PIP --> RICHIESTA DI CONGUAGLIO](#)

[PIANI URBANISTICI E VARIANTI URBANISTICHE --> PIANI ATTUATIVI --> PROGRAMMA COSTRUTTIVO ART. 51 L. 865/71](#)

[PIANI URBANISTICI E VARIANTI URBANISTICHE --> PIANI ATTUATIVI --> PROGRAMMA DI TRASFORMAZIONE URBANA](#)

[PIANI URBANISTICI E VARIANTI URBANISTICHE --> PIANI GENERALI](#)

[PIANI URBANISTICI E VARIANTI URBANISTICHE --> PIANI GENERALI --> MODIFICHE TRA ADOZIONE ED APPROVAZIONE](#)

[PIANI URBANISTICI E VARIANTI URBANISTICHE --> REGOLAMENTO URBANISTICO](#)

[PIANI URBANISTICI E VARIANTI URBANISTICHE --> VARIANTI](#)

[PIANI URBANISTICI E VARIANTI URBANISTICHE --> VARIANTI --> OSSERVAZIONI](#)

[PIANI URBANISTICI E VARIANTI URBANISTICHE --> VARIANTI --> REVOCA](#)

[PIANI URBANISTICI E VARIANTI URBANISTICHE --> VARIANTI --> VARIANTI ACCELERATE --> ART. 19 DPR 327/2001](#)

[PIANI URBANISTICI E VARIANTI URBANISTICHE --> VARIANTI --> VARIANTI PUNTUALI](#)

[PIANO CASA](#)

[PIANO CAVE](#)

[PIANO DEMANIALE](#)

[PIANO IMPIANTI DISTRIBUZIONE CARBURANTI](#)

[PIANO IMPIANTI PUBBLICITARI](#)

[PIANO PAESAGGISTICO](#)

[PRELAZIONE DEGLI ENTI PUBBLICI](#)

[PRINCIPIO COMUNITARIO](#)

[PRINCIPIO COSTITUZIONALE](#)

[PRINCIPIO GENERALE](#)

[PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO](#)

[PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO --> ATTIVITÀ PRELIMINARE](#)

[PROGETTAZIONE](#)

[PROGETTAZIONE --> DOPO L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO](#)

[PROGETTAZIONE --> DOPO L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO --> CONDIZIONE SOSPENSIVA](#)

[PROGETTAZIONE --> PRIMA DELL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO](#)

[PROGETTAZIONE --> PROGETTAZIONE ESECUTIVA](#)

[PROGETTAZIONE --> PROGETTAZIONE PRELIMINARE](#)

[PROGETTAZIONE --> PROGETTAZIONE PRELIMINARE --> EFFETTO DI DICHIARAZIONE DI PU](#)

[PROGETTAZIONE --> PROGETTAZIONE PRELIMINARE --> OPERE STRATEGICHE](#)

[PROGETTAZIONE --> PROGETTO IN LINEA TECNICA](#)

[PROGETTAZIONE --> RIAPPROVAZIONE/RINNOVAZIONE DEL PROGETTO](#)

[PROGETTAZIONE --> SUCCESSIVA AD ISTANZE DEL PRIVATO](#)

[PROGETTAZIONE --> SUCCESSIVA ALL'APPROVAZIONE DI PIANO DI ZONA](#)

[PROGETTAZIONE --> VARIANTI PROGETTUALI](#)

[PROGETTAZIONE --> VARIANTI PROGETTUALI --> VARIANTI IN CORSO D'OPERA](#)

[PROVVEDIMENTI SANZIONATORI](#)

[PUBBLICA UTILITÀ](#)

[PUBBLICA UTILITÀ --> ART. 10 L. 865/1971](#)

[PUBBLICA UTILITÀ --> ART. 10 L. 865/1971 E ART. 7 L. 241/1990](#)

[PUBBLICA UTILITÀ --> ART. 16 DPR 327/2001](#)

[PUBBLICA UTILITÀ --> ART. 16 DPR 327/2001 --> ATTI DA DEPOSITARE](#)

[PUBBLICA UTILITÀ --> ART. 16 DPR 327/2001 --> AVVISO --> CONTENUTO](#)

[PUBBLICA UTILITÀ --> ART. 16 DPR 327/2001 --> COMMA 12](#)

[PUBBLICA UTILITÀ --> ART. 16 DPR 327/2001 --> COMMA 8](#)

[PUBBLICA UTILITÀ --> ART. 16 DPR 327/2001 --> DEPOSITO TARDIVO](#)

[PUBBLICA UTILITÀ --> ART. 16 DPR 327/2001 --> RAPPORTO CON L ART. 19 DPR 327/2001](#)

[PUBBLICA UTILITÀ --> ART. 16 DPR 327/2001 --> RAPPORTO CON L'ART. 11 DPR 327/2001](#)

[PUBBLICA UTILITÀ --> ART. 16 DPR 327/2001 --> RAPPORTO CON L'ART. 17 DPR 327/2001](#)

[PUBBLICA UTILITÀ --> ART. 16 DPR 327/2001 --> RAPPORTO CON L'ART. 8 L 241/90](#)

[PUBBLICA UTILITÀ --> ART. 7 L. 241/1990](#)

[PUBBLICA UTILITÀ --> NECESSITÀ](#)

[PUBBLICA UTILITÀ --> NECESSITÀ --> OPERA CONDIVISA](#)

[PUBBLICA UTILITÀ --> NECESSITÀ --> PRIMA DELLA DICHIARAZIONE ESPLICITA O IMPLICITA](#)

[PUBBLICA UTILITÀ --> NECESSITÀ --> SE C'È STATO PRECEDENTE CONTRADDITTORIO](#)

[PUBBLICA UTILITÀ --> NECESSITÀ --> SE L'OPERA È GIÀ LOCALIZZATA](#)

[PUBBLICA UTILITÀ --> PROROGA](#)

[PUBBLICA UTILITÀ --> REITERAZIONE/RINNOVAZIONE](#)

[PUBBLICA UTILITÀ --> SOPRAGGIUNTO ACCORDO](#)

[RAPPORTO CON IL CONTENZIOSO](#)

[RATIFICA](#)

[RECUPERO AMBIENTALE CAVE](#)

[RECUPERO ONERI ASSEGNATARI](#)

[REGIONI/PROVINCE](#)

[REGIONI/PROVINCE --> CAMPANIA](#)

[REGIONI/PROVINCE --> EMILIA ROMAGNA](#)

[REGIONI/PROVINCE --> LOMBARDIA](#)

[REGIONI/PROVINCE --> PIEMONTE](#)

[REGIONI/PROVINCE --> PROVINCE DI TRENTO E BOLZANO](#)

[REGIONI/PROVINCE --> SICILIA](#)

[RETROCESSIONE --> DIRITTO DI PRELAZIONE](#)

[REVISIONE CANONI DEMANIALI](#)

[RIMESSIONE IN PRISTINO](#)

[RIMOZIONE DI RIFIUTI E BONIFICA](#)

[RINNOVO PROCEDURA ESPROPRIATIVA](#)

[SANATORIE EDILIZIE](#)

[SANATORIE PAESAGGISTICHE](#)

[SANZIONI AMMINISTRATIVE LEGGE 689/1981](#)

[SANZIONI EDILIZIE](#)

[SANZIONI ENTE PARCO](#)

[SANZIONI PAESAGGISTICHE](#)

[SDEMANIALIZZAZIONE](#)

[SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA](#)

[SOGLIA 50 DESTINATARI](#)

[SOGLIA 50 DESTINATARI --> COMPUTO](#)

[SOGLIA 50 DESTINATARI --> COMPUTO --> TITOLARI DIRITTI](#)

[TEMPISTICA](#)

[TITOLO EDILIZIO](#)

[TITOLO PAESAGGISTICO](#)

[TUTELA POSSESSORIA](#)

[URGENZA](#)

[USI CIVICI](#)

[VINCOLI CONFORMATIVI](#)

[VINCOLI CONFORMATIVI --> PAESISTICO-AMBIENTALI](#)

[VINCOLI CONFORMATIVI --> STORICO, ARCHEOLOGICO, ARTISTICO](#)

[VINCOLI ESPROPRIATIVI](#)

[VINCOLI ESPROPRIATIVI --> ARTICOLO 11 DPR 327/2001](#)

[VINCOLI ESPROPRIATIVI --> ARTICOLO 11 DPR 327/2001 --> APPOSIZIONE](#)

[VINCOLI ESPROPRIATIVI --> ARTICOLO 11 DPR 327/2001 --> CONTENUTO](#)

[VINCOLI ESPROPRIATIVI --> ARTICOLO 11 DPR 327/2001 --> FINALITÀ](#)

[VINCOLI ESPROPRIATIVI --> ARTICOLO 11 DPR 327/2001 --> INDEROGABILITÀ](#)

[VINCOLI ESPROPRIATIVI --> ARTICOLO 11 DPR 327/2001 --> PROCEDIMENTO URBANISTICO](#)

[VINCOLI ESPROPRIATIVI --> ARTICOLO 11 DPR 327/2001 --> PROCEDIMENTO URBANISTICO --> PIANI ATTUATIVI --> PIANO PARTICOLAREGGIATO](#)

[VINCOLI ESPROPRIATIVI --> ARTICOLO 11 DPR 327/2001 --> RAPPORTO CON L ART. 17 DPR 327/2001](#)

[VINCOLI ESPROPRIATIVI --> ARTICOLO 11 DPR 327/2001 --> SPECIALITÀ](#)

[VINCOLI ESPROPRIATIVI --> ARTICOLO 19 DPR 327/2001](#)

[VINCOLI ESPROPRIATIVI --> DECADENZA --> RIPIANIFICAZIONE](#)

[VINCOLI ESPROPRIATIVI --> DECADENZA --> RIPIANIFICAZIONE --> POTERE SOSTITUTIVO](#)

[VINCOLI ESPROPRIATIVI --> INTESA STATO-REGIONE](#)

[VINCOLI ESPROPRIATIVI --> REGIONI/PROVINCE --> EMILIA - ROMAGNA](#)

[VINCOLI ESPROPRIATIVI --> REGIONI/PROVINCE --> MARCHE](#)

[VINCOLI ESPROPRIATIVI --> REGIONI/PROVINCE --> SARDEGNA](#)

[VINCOLI ESPROPRIATIVI --> REITERAZIONE](#)

[VINCOLO CULTURALE](#)

[VINCOLO CULTURALE --> DESTINATARI --> PROPRIETARI CATASTALI](#)

[PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE --> TRA P.A. E PRIVATI](#)

[PATOLOGIA --> CONTRADDITTORIO](#)

[PATOLOGIA --> CONTRADDITTORIO --> EMENDABILITÀ](#)

CONTRADDITTORIO, GIUSTO PROCEDIMENTO

TAR SICILIA, SEZIONE II CATANIA n.241 del 03/02/2017 - Relatore: Francesco Elefante -
Presidente: Francesco Brugaletta

Sintesi: Le garanzie partecipative previste dalla legge n. 241/1990 sono ormai il minimum sotto il quale non è più possibile scendere perché una volta acquisita, con consapevolezza e maturità, la cultura della legalità procedimentale non è più possibile tornare indietro.

Estratto: «Tenuto conto, tuttavia, che l'unico atto legittimamente impugnato – per le ragioni esposte in precedenza – è di fatto il decreto di esproprio del 2011, ne consegue che la procedura si trova alla sua fase conclusiva sicché - come condivisibilmente esposto dal difensore dei ricorrenti nelle memorie ultime - la circostanza per cui il D.Lgt. n. n.1399/1917 non sia stato espressamente abrogato non esclude che alla legge n. 241/1990 – e quindi ai diritti partecipativi ivi garantiti in primis garantiti con la interlocuzione degli interessati - possa e debba comunque riconoscersi una funzione integrativa tenuto conto del notevole lasso temporale trascorso dall'inizio della procedura espropriativa in contestazione.Appartiene infatti alla storia del diritto italiano la tesi – a detta del Collegio adito solo recentemente recepita anche dalla giurisprudenza costituzionale – secondo il quale il principio del giusto procedimento è “principio costituzionale”, diretto a consentire agli interessati l'intervento negli interna corporis dell'azione pubblica, intervento che può realizzarsi a titolo collaborativo (allo scopo, quindi, di permettere ai cittadini di fornire all'amministrazione procedente elementi atti a consentire una migliore ponderazione del provvedimento) o difensivo (ossia al fine di consentire ai destinatari del provvedimento di tutelare i propri interessi nel corso dell'iter procedimentale).In sostanza, ritiene cioè il Collegio che pur non essendo espressis verbis sancito in Costituzione, il principio del giusto procedimento, in quanto corollario della democraticità dell'ordinamento statale, ha ormai fondamento e rilevanza costituzionale, e quindi, in ultima analisi, carattere vincolante nei confronti del legislatore anche statale.Ne è riprova, in primo luogo, il fatto che lo stesso legislatore ordinario del 2009 ad aver stabilito, integrando le disposizioni previste dalla legge n. 241/1990, che «attengono ai livelli essenziali” - id est, livelli minimi inderogabili - “delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato e di assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa, nonché quelle relative alla durata massima dei procedimenti».Sicché, oggi più che mai, deve attualizzarsi e condividersi l'opinione di chi ha in primo luogo ritenuto in dottrina che una volta disciplinato «tale principio» (della necessaria procedimentalizzazione della partecipazione dell'interessato) «in via legislativa, la Corte Costituzionale possa agevolmente intervenire per cercare di razionalizzare l'ordinamento [...] magari utilizzando, come tertium comparationis, le norme della legge generale sul procedimento amministrativo nell'ambito dei giudizi di legittimità costituzionali basati sull'articolo 3 della Costituzione».Come a dire, quindi, che le garanzie partecipative previste dalla legge n. 241/1990 sono ormai il minimum sotto il quale non è più possibile scendere perché una volta acquisita, con consapevolezza e maturità, la cultura della legalità procedimentale non è più possibile tornare indietro.In sostanza tra la Costituzione e la legge sul procedimento amministrativo n. 241 del 1990 si è instaurato un indissolubile “processo circolare”, alla cui

stregua deve essere valutato l'ordinamento nel suo complesso: la legge n. 241/1990 ha cioè ormai assunto la posizione di legge sostanzialmente "rinforzata". Sicché l'influenza esercitata dall'appartenenza dell'Italia all'ordinamento comunitario, unitamente all'approvazione di una legge generale sul procedimento amministrativo, hanno inevitabilmente spinto nel senso anzidetto. La Corte di Giustizia ha infatti ripetutamente affermato, con sentenze efficaci erga omnes, che il principio del giusto procedimento - di derivazione costituzionale anglosassone, greca, spagnola e portoghese - è ormai acquisito al diritto comunitario e la sua portata è talmente generale da essere applicabile anche al di fuori delle ipotesi nelle quali è espressamente previsto (cfr. Corte di Giustizia, 23 ottobre 1974, causa 17/74; Tribunale di primo grado, 18 gennaio 2000, n. 290), non potendo infatti esistere una legalità dell'azione amministrativa comunitaria distinta dalla legalità dell'azione delle amministrazioni degli stati membri. A ciò si aggiunga, come anticipato, che in recenti arresti la Corte Costituzionale, diversamente da quanto espresso in passato, ha stabilito che «la pubblicità dell'azione amministrativa ha assunto, specie dopo l'entrata in vigore della legge 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), il valore di un principio generale, che attua sia i canoni costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione (art.97 Cost.), sia la tutela di altri interessi costituzionalmente protetti, come il diritto di difesa nei confronti dell'amministrazione (artt.24 e 113 Cost.)»; «l'esistenza di una preventiva fase valutativa si presenta essenziale per assicurare, specie dopo l'entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, il rispetto dei principi del giusto procedimento, all'esito del quale dovrà essere adottato un atto motivato che, a prescindere dalla sua natura giuridica, di diritto pubblico o di diritto privato, consenta comunque un controllo giurisdizionale. Ciò anche al fine di garantire – attraverso la esternazione delle ragioni che stanno alla base della determinazione assunta dall'organo politico – scelte trasparenti e verificabili, in grado di consentire la prosecuzione dell'attività gestoria in ossequio al precetto costituzionale della imparzialità dell'azione amministrativa»; «agli stessi principi si riporta la disciplina del giusto procedimento, specie dopo l'entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, per cui il destinatario dell'atto deve essere informato dell'avvio del procedimento, avere la possibilità di intervenire a propria difesa, ottenere un provvedimento motivato, adire un giudice» (cfr. Corte Costituzionale, sentenze nn. 505 del 1995, 460 del 2000, 104 del 2006, 103 e 104 del 2007). Insomma, deve ritenersi che l'introduzione della legge n. 241/1990, unitamente alla maggiore consapevolezza acquisita in merito ai condizionamenti che quest'ultima esercita sul piano dell'interpretazione della Carta costituzionale, ha inaugurato una nuova tendenza: come detto, in dottrina si riscontra la tesi per cui tra la Costituzione e la legislazione ordinaria si è creato «un processo circolare», per cui «le indicazioni della Costituzione vengono sviluppate dal legislatore ordinario, e a sua volta quest'ultimo contribuisce alla determinazione del significato delle disposizioni costituzionali». Di ciò vi è chiara traccia nella recente sentenza della Corte Costituzionale n. 104 del 2007 – pur se avente ad oggetto il c.d. spoil system dei direttori generali delle aziende sanitarie della regione Lazio – ove in via generale si osserva che ai principi di buon andamento ed imparzialità di cui all'art. 97 della Cost. si collega «la disciplina del giusto procedimento, specie dopo l'entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, per cui il destinatario del provvedimento deve essere informato dell'avvio del procedimento, avere la possibilità di intervenire a propria difesa, ottenere un provvedimento motivato, adire un giudice». Ma la vera novità della ultima pronuncia risiede, invero, nella circostanza che

essendo le Regioni investite, a norma dell'articolo 117, quarto comma, Cost., di potestà legislativa esclusiva in ordine alla propria organizzazione amministrativa - e, quindi, di riflesso anche le aziende sanitarie, suoi enti strumentali - intanto è stato possibile per la Corte Costituzionale applicare ad esse il principio del giusto procedimento, in quanto, ai sensi dell'art. 117, comma 1, venga riconosciuto a quest'ultimo il rilievo di principio di rango costituzionale (stante l'inapplicabilità dei principi dell'ordinamento statale nelle materie soggette a potestà esclusiva regionale ex comma 4 dell'art. 117 Cost.). Ne consegue, in definitiva, che - citando in proposito quanto stabilito dal TAR Lazio nella sentenza n. 1087 del 2005 - «la riconducibilità dei principi di partecipazione e del giusto procedimento all'art. 97 della Costituzione non significa, peraltro, che essi siano assistiti in assoluto da garanzia costituzionale (cfr. Corte cost. 24 febbraio 1995 n. 56; 31 maggio 1995 n. 210, in Cons. Stato 1995, II, 245 e 906); non vuol dire, cioè, che la mancata osservanza di essi da parte di una legge ordinaria determini sempre e comunque il vizio di incostituzionalità per violazione del predetto art. 97. Essi costituiscono piuttosto criteri di orientamento, come per il Legislatore così per l'interprete (Corte cost., sentt. nn. 56 e 210 cit.). Orbene, tale natura ne consente la deroga tutte le volte in cui questa risponda a criteri di logica e di ragionevolezza e soprattutto quando essa sia finalizzata alla salvaguardia di valori costituzionali parimenti rilevanti e meritevoli di tutela». Applicando, per dare maggiore concretezza al discorso, le coordinate esposte alla fattispecie in esame, può dirsi che avendo la legge n. 241/1990 attuato un processo circolare, assumendo così il ruolo di legge generale "rinforzata" ad efficacia integrativa - condizionata dal criterio della ragionevolezza, nel cui ambito assume certamente importanza il fattore tempo - rispetto agli altri testi normativi "speciali" (quale appunto il D.Lgt. 1399/1997), ne consegue che nel caso in esame andava garantita almeno in fase finale la partecipazione degli ricorrenti interessati. Ciò proprio in ragione del fatto che la partecipazione di questi ultimi avrebbe consentito un maggior approfondimento (rectius, aggiornamento) istruttorio ai fini della determinazione delle indennità espropriative ma soprattutto all'acquisizione di elementi sopravvenuti, e cioè che l'area in questione aveva subito rilevanti trasformazioni urbanistiche, risultando attualmente in gran parte edificata (elemento non contestato ex art 64 c.p.a. comma secondo). In sostanza, la partecipazione degli interessati, previa comunicazione loro del procedimento, avrebbe comunque potuto apportare elementi tali da incidere sull'an o sul quomodo della determinazione conclusiva espropriativa (anche perché medio tempore l'area in questione è stata fortemente edificata). In definitiva, tenuto conto di quanto esposto, deve ritenersi che il combinato disposto dei motivi di gravame primo, secondo e quarto, deve condivisibilmente ritenersi fondato con riferimento al decreto ultimo di esproprio del 2011.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE VII NAPOLI n.103 del 05/01/2017 - Relatore: Diana Caminiti -
Presidente: Alessandro Pagano

Sintesi: Il privato richiedente l'autorizzazione paesaggistica non deve ricevere comunicazione dell'avvio del sub-procedimento di controllo attivato con l'invio dell'autorizzazione paesaggistica comunale alla soprintendenza.

Estratto: «9. Parimenti da disattendere è il secondo motivo di ricorso, fondato sulla mancata comunicazione di avvio del procedimento, in quanto nell'atto impugnato, non oggetto di contestazione sul punto, si afferma esplicitamente che la nota comunale di trasmissione

degli atti alla Soprintendenza è stata contestualmente inviata al ricorrente, per il quale costituisce avviso di inizio del procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/90.9.1. Infatti dall'entrata in vigore del nuovo Codice dei beni culturali (d.lg. 22 gennaio 2004, n. 42, come successivamente modificato ed integrato) è stato previsto nell'art. 159 - quale disciplina transitoria, valida fino al 31 dicembre 2009 e pertanto applicabile *ratione temporis* all'ipotesi di specie - che l'Amministrazione competente desse immediata comunicazione alla Soprintendenza delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate, con contestuale invio di tale comunicazione agli interessati, quale "avviso di inizio del procedimento, ai sensi e per gli effetti della l. 7 agosto 1990, n. 241", con la conseguenza per cui il privato richiedente l'autorizzazione non deve ricevere comunicazione dell'avvio del sub-procedimento di controllo, attivato con l'invio dell'autorizzazione paesaggistica comunale alla Soprintendenza (ex multis Consiglio di Stato, sez. VI, 09/07/2013, n. 3616).9.2. In ogni caso, a prescindere da tali assorbenti rilievi, la dedotta violazione non potrebbe portare all'annullamento dell'atto oggetto di impugnativa, vertendosi in tema di attività vincolata ed essendo risultato all'esito del giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso, per cui ben può farsi applicazione del disposto sanante dell'art. 21 octies comma 2 prima parte l. 241/90.»

TAR LOMBARDIA, SEZIONE I MILANO n.359 del 18/02/2016 - Relatore: Silvia Cattaneo -
Presidente: Angelo De Zotti

Sintesi: E' esclusa la necessità di notificare la comunicazione di avvio del procedimento al soggetto che abbia presentato una d.i.a. ovvero una s.c.i.a., prima dell'esercizio a lui sfavorevole dei relativi poteri di controllo e inibitori.

Estratto: «11. Priva di fondamento è poi la censura con cui viene lamentata la mancata comunicazione di avvio del procedimento. Per costante orientamento della giurisprudenza, è, invero, esclusa la necessità di notificare la comunicazione di avvio del procedimento al soggetto che abbia presentato una d.i.a. ovvero una s.c.i.a., prima dell'esercizio a lui sfavorevole dei relativi poteri di controllo e inibitori (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 14/04/2014, n. 1800; 25 gennaio 2013, n. 489).»

TAR CAMPANIA, SEZIONE VIII NAPOLI n.556 del 28/01/2016 - Relatore: Fabrizio D'Alessandri
- Presidente: Michelangelo Maria Liguori

Sintesi: Il contenuto rigidamente vincolato che caratterizza i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia fa sì che gli stessi non debbano essere preceduti dalla comunicazione d'avvio del relativo procedimento.

Estratto: «6) Infondato risulta, altresì, il motivo di ricorso del ricorso principale nel quale parte ricorrente ha lamentato la violazione dell'art. 7 della legge n.241/90, per aver l'amministrazione omesso la comunicazione di avvio del procedimento che ha portato al provvedimento gravato. Al riguardo il Collegio evidenzia l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in ragione del contenuto rigidamente vincolato che li caratterizza, gli atti sanzionatori in materia edilizia, tra cui l'ordine di demolizione di costruzione abusiva, non devono essere preceduti dalla comunicazione d'avvio del relativo procedimento (Consiglio

Stato, sez. VI, 24 settembre 2010, n. 7129). In ogni caso il Collegio, in considerazione delle espresse ragioni di rigetto degli altri motivi di ricorso, ritiene applicabile al caso in esame il disposto dell'art. 21 octies della legge n. 241/90, ai sensi del quale non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, vertendosi in ambito provvedimentale vincolato e risultando che il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.»

TAR EMILIA ROMAGNA, SEZIONE PARMA n. 289 del 14/09/2011 - Relatore: Emanuela Loria -
Presidente: Mario Arosio

Sintesi: Ad eccezione dei procedimenti amministrativi diretti all'emanazione di atti normativi, generali, di pianificazione e dei procedimenti tributari, il principio di partecipazione ha una portata generale, non ammettendo deroghe se non nei casi espressamente previsti, che devono essere interpretati in modo rigoroso, e deve essere attuato sin dall'inizio del procedimento.

Estratto: «2. Risulta, in particolare, fondata la censura relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento e alle altre esigenze di partecipazione procedimentale, in quanto trattandosi di atti di revoca, con i quali l'amministrazione ha esercitato un potere discrezionale, il principio di partecipazione trova la sua espansione massima. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, infatti, la comunicazione di inizio del procedimento amministrativo costituisce attuazione del principio in forza del quale, quando il procedimento stesso è preordinato all'emanazione di provvedimenti che apportano limitazione agli interessi dei privati, esso deve essere disciplinato in modo che il destinatario del provvedimento sia posto in grado di esporre le proprie ragioni, sia a tutela dei propri interessi sia a titolo di collaborazione nell'interesse pubblico prima che sia assunta la determinazione da parte dell'amministrazione; pertanto, ad eccezione dei procedimenti amministrativi diretti all'emanazione di atti normativi, generali, di pianificazione e dei procedimenti tributari, il principio di partecipazione ha una portata generale, non ammettendo deroghe se non nei casi espressamente previsti, che devono essere interpretati in modo rigoroso, e deve essere attuato sin dall'inizio del procedimento. Nel caso in questione, si verte in materia di provvedimenti che eliminano precedenti determinazioni ampliative della sfera giuridica dei destinatari, per cui la comunicazione di avvio del procedimento era doverosa e non derogabile in alcun modo da parte dell'amministrazione provinciale. Infatti, è ravvisabile nel comportamento tenuto dall'amministrazione un pregiudizio del principio del giusto procedimento, tenuto conto che i possibili apporti dei privati avrebbero dovuto essere presi in considerazione sin dalla fase di avvio del procedimento di revoca e non quando la scelta di revocare era ormai stata assunta.»

TAR LOMBARDIA, SEZIONE II MILANO n. 387 del 08/02/2011 - Relatore: Silvana Bini -
Presidente: Mario Arosio

Sintesi: La comunicazione di avvio del procedimento diventa superflua quando l'adozione del provvedimento finale è doverosa (oltre che vincolata) per l'Amministrazione e l'eventuale annullamento del provvedimento finale, per accertata violazione dell'obbligo

formale di comunicazione, non priverebbe l'Amministrazione del potere (o addirittura del dovere) di adottare un nuovo provvedimento di identico contenuto.

Estratto: «3.4 Viene poi lamentata, nel quarto motivo, la violazione degli artt. 7 e segg. L. 241/90 e 14 D. lvo 42/2004, in relazione alla mancata comunicazione dell'avvio del procedimento. E' indubbio che la ricorrente non abbia ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento, ma si verte qui in un caso in cui la sua partecipazione non avrebbe potuto condurre ad un esito diverso dal contenuto dell'atto adottato. E' infatti pacifico che la comunicazione di avvio del procedimento diventa superflua quando l'adozione del provvedimento finale è doverosa (oltre che vincolata) per l'Amministrazione e l'eventuale annullamento del provvedimento finale, per accertata violazione dell'obbligo formale di comunicazione, non priverebbe l'Amministrazione del potere (o addirittura del dovere) di adottare un nuovo provvedimento di identico contenuto. Per le ragioni ampiamente rappresentate nella relazione storico artistica il quadro ha una rilevanza per il patrimonio italiano e quindi, anche la partecipazione della ricorrente non avrebbe potuto indurre l'Amministrazione ad adottare un atto di diverso contenuto. Il motivo è quindi da respingere.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE IV NAPOLI n.9620 del 28/12/2009 - Relatore: Mariangela Caminiti -
Presidente: Luigi Domenico Nappi

Sintesi: Il provvedimento amministrativo è sufficientemente motivato con il richiamo per relationem ad altro atto, che non deve essere allegato al provvedimento medesimo, essendo sufficiente che esso venga reso disponibile, rimettendo cioè la concreta disponibilità all'attivazione dell'interessato a mezzo del diritto di accesso ed eventualmente dei poteri di acquisizione istruttoria propri del giudice in sede giurisdizionale.

Estratto: «Il motivo si rivela del pari infondato quanto al difetto di istruttoria e di motivazione, in relazione alla esatta individuazione delle opere abusive. Ed invero nell'atto è specificato l'iter procedimentale percorso in ragione della compiuta istruttoria, con il richiamo al verbale di sopralluogo redatto dagli agenti della P.G. della Procura della Repubblica in data 3/005/2008 e con la constatazione che le opere, da qualificarsi quali opere di nuova costruzione ex art. 31 D.P.R. 380/01, sono state realizzate senza il prescritto permesso di costruire. Le stesse poi sono esattamente specificate nella loro consistenza quantitativa e qualitativa. A nulla rileva la circostanza che non siano stati precisati i dati catastali dell'area in cui insistono le opere medesime in quanto tali dati sono stati specificatamente indicati nel verbale redatto dagli agenti della P.G., che, in quanto richiamato nel provvedimento gravato, costituisce corredo motivazionale del medesimo. Al riguardo basti osservare che per consolidata giurisprudenza il provvedimento amministrativo è sufficientemente motivato con il richiamo per relationem ad altro atto (ex multis Consiglio di Stato, sez. IV, 16 ottobre 2006, n. 6165) che non deve essere allegato al provvedimento medesimo, essendo sufficiente che esso venga reso disponibile, rimettendo cioè la concreta disponibilità all'attivazione dell'interessato a mezzo del diritto di accesso ed eventualmente dei poteri di acquisizione istruttoria propri del giudice in sede giurisdizionale (T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 23 maggio 2006, n. 1230). Ed invero, la mancata allegazione al

provvedimento definitivo degli atti presupposti (autonomi o endoprocedimentali) non determina la sua illegittimità, ma al più comporta la non decorrenza dei termini di decadenza. Peraltro il motivo oltre che erroneo si rileva infondato atteso che per giurisprudenza costante l'indicazione dell'area di sedime non costituisce elemento essenziale dell'ingiunzione di demolizione ma solo dell'ordinanza di acquisizione : "siffatta specificazione è elemento essenziale del provvedimento di accertamento della mancata ottemperanza alla demolizione: la legge n. 47 del 1985 ha infatti distinto, nell'ambito dell'articolo 7, i due atti, di ingiunzione e acquisitivo, basando il primo sul presupposto dell'abuso, con il contenuto proprio della contestazione della trasgressione e dell'ordine di demolizione, e, il secondo, sul presupposto della verifica di inottemperanza al primo, con l'effetto proprio dell'acquisizione. Requisiti dell'ingiunzione di demolizione sono perciò l'esistenza della condizione che la rende vincolata, cioè l'accertata esecuzione di opere abusive, e il conseguente ordine di demolizione, non anche la specificazione puntuale della portata delle successive sanzioni, richiamate nell'atto quanto alla tipologia preordinata dalla legge, ma recate con successivo, eventuale provvedimento" (ex multis C.d.S., Sez. V, 26 gennaio 2000, n. 341; Consiglio di Stato Sezione IV26 settembre 2008 n. . 4659).»

TAR CAMPANIA, SEZIONE I SALERNO n.2273 del 15/05/2009 - Relatore: Gian Mario Palliggiano - Presidente: Sabato Guadagno

Sintesi: La L. n. 241/1990 contenente la normativa generale sul procedimento amministrativo, trova applicazione nei casi in cui manchi una disciplina specifica sul procedimento da seguire per un particolare settore, qual è quello delle espropriazioni, provvisto di disciplina esaustiva fissata dal Dpr 327/2001, volta ad assicurare la partecipazione.

Estratto: «3.2.- Né migliore sorte possono ricevere la seconda e la terza censura, relative al mancato rispetto delle regole sul procedimento amministrativo, con riferimento agli artt. 1, 3 9, 10 e 10 bis e, più in particolare, all'esame delle osservazioni trasmesse dai ricorrenti.Sul punto si rileva preliminarmente che, ai fini delle garanzie procedurali, trovano applicazione nel caso di specie le norme tipiche della materia espropriativa le quali hanno carattere speciale e quindi prevalente su quelle della legge 241/1990.Quest'ultima, infatti, ponendo la normativa generale sul procedimento amministrativo, trova applicazione nei casi in cui manchi una disciplina specifica sul procedimento da seguire per un particolare settore, qual è quello delle espropriazioni, provvisto di disciplina esaustiva fissata dal Dpr 327/2001, volta ad assicurare la partecipazione.In questo senso, l'amministrazione ha rispettato le norme speciali in materia di partecipazione dei privati interessati (secondo la nozione che si ricava dagli artt. 3 e 11 del DPR 327/2001), tenendo conto delle osservazioni trasmesse, nei limiti dell'interesse pubblico alla costruzione del parcheggio.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE II NAPOLI n.2294 del 04/05/2009 - Relatore: Vincenzo Blanda - Presidente: Carlo d'Alessandro

Sintesi: Le norme in materia di partecipazione al procedimento non vanno applicate necessariamente e formalmente a qualunque ipotesi di azione amministrativa.